

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3115

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAGGIONI, MOLINARI, BADOLE, BAZZARO, BIANCHI, BILLI, BITONCI, BONIARDI, CANTALAMESSA, VANESSA CATTOI, CECCHETTI, CESTARI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DE ANGELIS, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, FURGIUELE, GIACOMETTI, GOLINELLI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MICHELI, MURELLI, PATASSINI, PATELLI, PICCOLO, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SNIDER, TARANTINO, TATEO, TONELLI, VALLOTTO, ZORDAN**

Disposizioni concernenti la compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184

*Presentata il 14 maggio 2021*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Uno dei principali diritti dei bambini è quello di avere una famiglia e di crescere in un ambiente idoneo e accogliente. A tale fine, è indispensabile che il legislatore predisponga degli strumenti che rendano effettivo questo diritto. Nel nostro ordinamento, la presa di coscienza in materia del legislatore è stata alquanto tardiva, in quanto solo con la legge 28 marzo 2001, n. 149, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori sono state apportate modifiche

alla legge 4 maggio 1983, n. 184, il cui titolo richiama ora espressamente il diritto del minore ad una famiglia.

In particolare, l'articolo 1 della legge n. 184 del 1983 dispone che il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. Il successivo articolo 2 prevede che il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il

mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Ove, tuttavia, non sia possibile l'affidamento presso una famiglia, la stessa disposizione prevede che il minore sia inserito in una comunità di tipo familiare oppure, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato.

L'affidamento familiare, ai sensi del successivo articolo 4, è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Nel caso in cui manchi l'assenso dei genitori, provvede il tribunale per i minorenni.

Nella prassi, i minori accolti in strutture residenziali appositamente realizzate per loro possono avere un'età compresa tra zero e diciassette anni e talvolta il loro specifico progetto di accoglienza può prevedere anche un accompagnamento fino al compimento dei ventun anni di età o, in casi particolari espressamente previsti dalla legge, fino al compimento dei venticinque anni di età. Il minore accolto, nella maggioranza dei casi, ha ancora i genitori e ciò comporta che la sua permanenza nella struttura residenziale sia puramente temporanea. La sua famiglia, in tali circostanze, non è in condizione di offrire al minore la cura adeguata alla sua età, a causa di situazioni di disagio o di episodi di violenza, e per tale ragione si dà luogo all'affidamento fino a quando le difficoltà non sono state completamente superate. Non sempre, tuttavia, la conclusione del percorso di accoglienza residenziale comporta il ritorno del bambino presso la sua famiglia originaria: accanto all'ipotesi della riunificazione familiare, che presuppone ovviamente la rimozione delle cause che hanno determinato l'affidamento temporaneo, esistono anche altre opzioni quali, in

particolare, l'affidamento familiare o l'adozione, se non addirittura l'avvio all'autonomia o l'inserimento in un altro servizio residenziale.

In ogni caso, la realizzazione di servizi per i minori rappresenta un costo ingente per gli enti locali responsabili della organizzazione e della gestione del sistema di protezione e di cura dei minori. Secondo alcune stime, in particolare, il costo che l'ente locale è tenuto a sostenere ammonta a circa 80-100 euro al giorno per ogni minore, pari a circa 2.500-3.000 euro al mese. Un ente locale è, quindi, soggetto a costi che, nell'arco di un anno, ammontano a circa 30.000 euro per ogni minore, un onere economico che è tanto più difficile da sostenere quanto maggiore è il numero di minori nei cui confronti è disposta la forma di protezione. Appare, pertanto, indispensabile un contributo da parte dello Stato a sostegno degli ingenti costi sostenuti dagli enti locali.

Obiettivo della presente proposta di legge è, in particolare, quello di prevedere una compartecipazione dello Stato al costo delle prestazioni offerte dall'ente locale per il collocamento di minori in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 184 del 1983. Le modalità di attuazione di tale compartecipazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e previa intesa in sede di Conferenza unificata, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, modalità tra cui, in particolare, rientrano la definizione della forma di contributo, della dimensione demografica degli enti locali destinatari del contributo e della percentuale di compartecipazione dello Stato.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

*(Compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza)*

1. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione e di cui alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, e in attuazione delle finalità della legge 4 maggio 1983, n. 184, agli enti locali che sostengono spese per il collocamento di minori in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 184 del 1983, è riconosciuta la compartecipazione dello Stato alle medesime spese, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1 del presente articolo, comprese la forma di contributo, la dimensione demografica degli enti locali destinatari del contributo e la percentuale di compartecipazione dello Stato.

## Art. 2.

*(Disposizione finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 211 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



\*18PDL0146730\*